LEGISLATURA XXIII - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1910

disegno di legge. Intanto, per quello che riguarda questo Ministero, gli studi ai quali allude la interrogazione dell'onorevole Patrizi si possono considerare come completi.

PRESIDENTE. L'onorevole Patrizi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

PATRIZI. L'onorevole sottosegretario di Stato non ha detto, e lo comprendo, il perchè delle lungaggini veramente deplorevoli che hanno portato la cosa, tanto seria, al 1910 così quale fu presentata nel 1904.

Nel 1904 l'Associazione degli agricoltori italiani a Ravenna affermò questa assoluta, urgente necessità di legiferare per codificare ed integrare le deficienze e le esuberanze del codice civile, che in alcuni articoli detta le norme per i vizi redibitori del bestiame, e nell'articolo 1505, mi pare, lascia agli usi e consuetudini locali di sostituirsi alla legge.

Di quì le interpretazioni più comode a vantaggio degli uni o degli altri, a seconda che l'interpretazione va a vantaggio dell'attore o del convenuto. Di qui una infinità di discussioni che intristiscono, immiseriscono, fanno tantò danno. Ora tutto questo ha fatto preoccupare gli agricoltori, e nel 1905 la Società degli agricoltori fece una importante inchiesta: il professor Bruttini dettò una elaborata relazione che portò molti lumi, e la Commissione tecnica giunse anche ad alcune conclusioni.

Da allora però, dal 1907 il Ministero di agricoltura mandò alla prima divisione del Ministero di grazia e giustizia la legge, dicendo che la Commissione per la riforma del diritto privato ne prendesse visione e desse il suo parere.

Sei mesi dopo, il 24 aprile 1908, rispose quel solerte dicastero dicendo che, per dimenticanza, il Ministero dell'agricoltura aveva tralasciato di accludere nella lettera il disegno di legge. Dopo sei mesi si avvide di questo; e la pratica così, solennemente non si avvia alla soluzione, ma si manda di ufficio in ufficio, finchè nel 1908 la Commissione si mette allo studio. Ma alla fine del 1909 essa è colpita da morte violenta in base alla nota disposizione che la soppresse, e lo studio resta incompiuto.

Ora, se dal passato io debbo trarre argomento a bene sperare per l'avvenire, non mi dichiaro sodisfatto: assolutamente no. Io vorrei che il Ministero fosse convinto della urgente necessità di affrontare questo problema molto difficile e molto grave, perchè all'agricoltura tutti dicono di pensare,

ma soltanto per attingere da essa le forze economiche atte ad impinguare le singole casse; mentre ad essa non si da nè un obolo nè un pensiero. Faccia questo dunque il Ministero, e si renderà benemerito, realmente benemerito all'agricoltura.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni s'intendono ritirate, non essendo presente l'onorevole interrogante:

Colonna di Cesarò, al ministro dei lavori pubblici « per sapere se dopo lo scontro ferroviario di S. Alessio, si è persuaso della necessità di fornire di telegrafo le fermate e stazioni di S. Alessio e Roccalumera e di procedere senza ulteriore indugio all'ampliamento e completamento delle stazioni tutte fra Giardini e Messina ».

Colonna di Cesarò, al ministro delle finanze « per sapere come intenda giustificarsi per esser venuto meno alla formale promessa di non dar corso alla revisione della imposta fabbricati in Taormina, e di provvedere ad una nuova revisione, posteriore al terremoto.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Cavagnari al ministro dell'istruzioue pubblica « per sapere se non creda conveniente — quantunque ne sia recente la data — di procedere ad una tassativa e perentoria modificazione al disposto della legge universitaria che riguarda il collocamento a riposo per limiti di età sì che il dies interpelli senz'altro pro homine, nello intento di evitare uno stridente conflitto con quanto fu stabilito in leggi affini ed anco per esonerare il Consiglio super ore della istruzione da un compito ingrato e di difficile soluzione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

LUCIFERO, sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica. L'articolo 17 della legge 19 luglio 1909 dispone che i professori, compiuta l'età di 75 anni, siano collocati a riposo ed ammessi a chiedere la pensione e le indennità a termini di legge; e l'articolo 27 dispone che per coloro che non abbiano compiuto venticinque anni di servizio, sia liquidato il minimo della pensione.

L'articolo 26 poi, nelle sue disposizioni transitorie, dice che « i professori i quali siano ordinari al momento della promulgazione e dell'applicazione della legge, mache abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età o siano per raggiungerlo, quando a parere del Consiglio superiore